



ISSN 2255-2707

Edited by

Institute for Social, Political and Legal Studies
(Valencia, Spain)

Honorary Chief Editor

Antonio Pérez Martín, University of Murcia

Chief Editor

Aniceto Masferrer, University of Valencia

Assistant Chief Editors

Wim Decock, University of Leuven

Juan A. Obarrio Moreno, University of Valencia

Editorial Board

Isabel Ramos Vázquez, University of Jaén (Secretary)

Francisco Calabuig Alberola, University of Valencia (Website Editor)

Anna Taitslin, Australian National University – University of Canberra

M.C. Mirow, Florida International University

José Miguel Piquer, University of Valencia

Andrew Simpson, University of Aberdeen

International Advisory Board

Javier Alvarado Planas, UNED; Juan Baró Pazos, University of Cantabria; Mary Sarah Bilder, Boston College; Orazio Condorelli, University of Catania; Emanuele Conte, University of Rome III; Daniel R. Coquillette, Boston College – Harvard University; Serge Dauchy, University of Lille; Salustiano de Dios, University of Salamanca; José Domingues, University of Lusíada; Seán Patrick Donlan, The University of the South Pacific; Matthew Dyson, University of Oxford; Antonio Fernández de Buján, University Autónoma de Madrid; Remedios Ferrero, University of Valencia; Manuel Gutan, Lucian Blaga University of Sibiu; Alejandro Guzmán Brito, Pontifical Catholic University of Valparaíso; Jan Hallebeek, VU University Amsterdam; Dirk Heirbaut, Ghent University; Richard Helmholz, University of Chicago; David Ibbetson, University of Cambridge; Emily Kadens, University of Northwestern; Mia Korpiola, University of Turku; Pia Letto-Vanamo, University of Helsinki; David Lieberman, University of California at Berkeley; Jose María Llanos Pitarch, University of Valencia; Marju Luts-Sootak, University of Tartu; Magdalena Martínez Almira, University of Alicante; Pascual Marzal Rodríguez, University of Valencia; Dag Michaelson, University of Oslo; María Asunción Mollá Nebot, University of Valencia; Emma Montanos Ferrín, University of La Coruña; Olivier Moréteau, Louisiana State University; John Finlay, University of Glasgow; Kjell Å Modéer, Lund University; Anthony Musson, University of Exeter; Vernon V. Palmer, Tulane University; Agustin Parise, Maastricht University; Heikki Pihlajamäki, University of Helsinki; Jacques du Plessis, Stellenbosch University; Merike Ristikivi, University of Tartu; Remco van Rhee, Maastricht University; Luis Rodríguez Ennes, University of Vigo; Jonathan Rose, Arizona State University; Carlos Sánchez-Moreno Ellar, University of Valencia; Mortimer N.S. Sellers, University of Baltimore; Jørn Øyrehaugen Sunde, University of Bergen; Ditlev Tamm, University of Copenhagen; José María Vallejo García-Hevia, University of Castilla-La Mancha; Norbert Varga, University of Szeged; Tammo Wallinga, University of Rotterdam; José Luís Zamora Manzano, University of Las Palmas de Gran Canaria

Citation

Simona Tarozzi, “Spunti di riflessione sulla *diuudicatio* visigota in Form. Visig. 40”, *GLOSSAE. European Journal of Legal History* 14 (2017), pp. 917-929 (available at <http://www.glossae.eu>)

Spunti di riflessione sulla *diudicatio* visigota in Form. Visig. 40

Reflection on the Visigothic *diudicatio* in Form. Visig. 40

Simona Tarozzi
Università di Bologna

Resumen

El presente estudio tiene por objeto la *formula* n. 40 de las *Formulae Visigothicae*: un modelo para la redacción del acta judicial. Su análisis textual evidencia la recepción de principios de derecho romano en el sistema procesal visigodo

Abstract

This paper examines the *formula* nr. 40 from the *Formulae Visigothicae*: a pattern for recording a hearing. The analysis points out the reception of some Roman law principles in the Visigothic procedural system.

Palabras claves

Formulae Visigothicae – derecho romano – prueba – proceso – juramento

Keywords

Formulae Visigothicae – Roman Law – evidence – trial – oath

Sommario: 1. Premessa. 2. L'edizione Zeumer delle *formulae visigothicae*. 3. Le *formulae* di carattere processuale. 3.1 Form. Visig. 40 “*Diudicatio*”. 4. Alcune considerazioni comparative tra i modelli processuali romani ed il modello visigoto della formula n. 40 del Formulario di Cordova. Bibliografia

1. Premessa

Il presente lavoro s’inserisce in un progetto di studio sulle fonti, nato durante i lavori preparatori del sesto Convegno internazionale di Ravenna Capitale “Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII” (ottobre 2014)¹. Tra le fonti prese in considerazione per esaminare il diritto processuale, mi sono occupata delle formule processuali conservate nel formulario di Angers², noto come *Formulae Andecavenses*³. La mia analisi si limitava in quel contesto ad alcune osservazioni di carattere generale sulla permanenza o influenza del diritto romano nelle formule processuali in uso, nel VI secolo, in quella parte della Gallia governata da Siagro e poi conquistata dal re franco Clodoveo. Nonostante Angers non abbia mai fatto parte del regno visigoto, le sue formule presentano caratteristiche simili a quelle in circolazione nella Gallia visigota e in Spagna; questo aspetto ha reso necessario ampliare il raggio della ricerca alle formule processuali di età visigota, in particolare a quelle redatte a Cordova nel VII secolo, ben conosciute in dottrina, specialmente spagnola.

¹ Bassanelli Sommariva, G., “Presentazione” al II volume *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII - Studio sulle fonti* (a cura di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi), Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. VII-X.

² Tarozzi, S., “Alcune osservazioni sul diritto processuale nelle *Formulae Andecavenses*”, *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali*, pp. 179-196.

³ Zeumer, K., *Formulae Merovingici et Karolini Aevi*, Monumenta Germaniae Historica, Hannover, 1886 (rist. anast., 2001), pp. 1-25.

La rilevanza e complessità dell'indagine sulle tracce di principi di diritto romano nelle formule processuali visigote richiede naturalmente un esame più approfondito di quello condotto in questa occasione; nelle pagine che seguono, pertanto, si dà conto solo di alcune osservazioni, nate dalla lettura della *formula visigothica* n. 40.

2. L'edizione Zeumer delle *formulae visigothicae*

Nel 1840, lo storico tedesco Heinrich Friedrich Kunst, durante un suo viaggio in Spagna, trovò nella Biblioteca Universitaria di Madrid un apografo del XVI – XVII secolo⁴, di un codice di Oviedo del XII, che era andato perduto. L'apografo del codice conteneva quarantasei formule, di età visigota, relative prevalentemente ad atti negoziali e processuali, che una prematura morte impedì a Kunst di pubblicare⁵. L'edizione di riferimento oggi è quella di Zeumer che incluse le *Formulae Visigothicae*⁶ nella sua edizione delle formule merovingiche e caroline, pubblicata nel 1886, nei *Monumenta Germaniae Historiae*.

Nel XII secolo il vescovo di Oviedo, Pelagio, avrebbe provveduto alla raccolta e collezione di queste formule visigote, la cui autenticità non è sempre provabile, anche se è indubbio che provengano da codice anteriori⁷. Il *codex Ovetensis* è stato ritrovato mutilo ed è dunque probabile che il formulario contenesse un numero maggiore di formule rispetto a quelle conservate.

Per quanto riguarda la datazione, il conferimento in proprietà della metà dei beni dotali⁸ al marito, ricordato nella formula n. 20, ha indotto Zeumer a ritenere che il formulario dovesse essere stato redatto prima del 645, anno in cui Chindasvindo emanò una legge che limitava la costituzione di dote alla decima parte dei beni uxori⁹. Inoltre, in base all'indicazione del nome del re Sisebuto¹⁰, nella stessa formula, nonché al peculiare stile in cui è redatta - il testo è, infatti, reso in versi, in esametri - Zeumer ha ritenuto che il termine *ante quem* della redazione del formulario fosse l'anno 615¹¹ e quello *post quem* il 620, anno della morte di Sisebuto. Tuttavia, queste date, secondo Zeumer, non si adatterebbero proprio alla formula n. 40, che qui si analizza, da un lato, perché la

⁴ Liebs, D., *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. Bis 8. Jahrhundert)*, Berlin, 2002, p. 196 data il manoscritto al 1572.

⁵ Pertz dà notizia del ritrovamento in Pertz, G.H. "Heinrich Friedrich Knust's Reise nach Frankreich und Spanien in den Jahren 1839 bis 1841, aus seinen Briefen", *Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe* 8 (1843), 175. La prima edizione delle formule è di de Rozière, E., *Formules Wisigothiques inédites publiées d'après un manuscrit de la bibliothèque de Madrid*, Paris, 1854.

⁶ Edizioni: Zeumer, K., *Formulae Merovingici et Karolini Aevi*, pp. 572 – 75; Gil, J., *Miscellanea Wisigotica*, Sevilla, 1972, pp. 69 – 114. Sulle *Formulae Visigothicae*: Liebs, *Römische Jurisprudenz*, pp. 196 ss.

⁷ Zeumer dubita maggiormente delle formule in cui il richiamo al diritto romano (in particolare laddove vi è un richiamo alla *Lex Iulia et Papia Poppaea*) non poteva essere attribuito ai Visigoti nel VII secolo.

⁸ *Form. Visig. 20*: rr. 23-29 *Te dominam in mediis cunctisque per omnia rebus / Constituo donoque tibi vel confero, virgo, / Singula quippe supra vultu conscripta iucundo / Adpraehendas, habeas, teneas, post multa relinquo / Secula posteris in iure, carissima, nostris, / Aut inde facere vestra quodcumque voluntas / Elegerit, directa tibi est vel certa potestas.*

⁹ L. Visig. III. 1.5.

¹⁰ *Form. Visig. 20*: rr. 32-34 *Siderea praecelsa Dei virtute tonantis / Principis ac domini Sisebuti gloria nostri, / ... rr. 11-12 Ter nostri voluto domini faeliciter anno / Gloriosi merito Sisebuti tempore regis. / ...*

¹¹ Helfferichs, A., *Entstehung und Geschichte des Westgothenrechts*, Berlin, 1858, p. 65, ritiene che la composizione in versi sia un mero artificio dell'autore della raccolta e non già della formula stessa.

formula non risponderebbe a quel lavoro di compenetrazione tra diritto romano e diritto visigoto, richiamandosi solo al processo visigoto¹², dall'altro, poiché il testo farebbe riferimento ad una legge di Chindasvindo, ripresa da Reccesvindo¹³, e dunque successiva alle date proposte da Zeumer. Di parere contrario è, invece, Bethmann-Hollweg¹⁴ che, non solo considera tutte le formule di Cordova una preziosa testimonianza per la conoscenza del diritto prima della codificazione di Chindasvindo, in particolare della legislazione al tempo di Sisebuto¹⁵, ma riconosce anche nel contenuto della formula n. 40 un'origine romana, con un richiamo al diritto visigoto, provando in questo modo una commistione tra i due diritti¹⁶.

La contestualizzazione spaziale è data, invece, dalla formula n. 25, un modello di *gestum*, a servizio, si legge, della *Patricia Corduba*, che depone a favore della redazione del formulario a Cordova.

Scopo della raccolta è quello di offrire ai tabellioni della città *instrumenta* utili alla stesura dei vari *negotia* nel rispetto sia dello *ius romanum* sia di quello *visigothicum*, spesso presenti in una stessa formula¹⁷, a dimostrazione, come già notava Sohm¹⁸, di una commistione che, secondo lo stesso Zeumer, non era poi così sorprendente, dal momento che i Visigoti avevano indubbiamente assorbito ed adottato strumenti e procedure romane; infatti, è molto probabile che le stesse formule visigote richiamino modelli più antichi in uso in altre provincie dell'Impero romano da loro occupate.

Tra le ultime formule conservate nell'apografo del codice del XII secolo, s'incontrano quelle di natura processuale, tra cui la n. 40, delle quali, diamo una sommaria descrizione.

3. Le *formulae* di carattere processuale

La prima delle cinque formule processuali è la n. 39 (*Conditiones sacramentorum*), che contiene i *concepta verba* del giuramento. Isidoro a proposito degli *instrumenta legales*, dice che le *condiciones proprie testium sunt, et dictae condiciones a condicendo, quasi condiciones, quia non ibi testis unus iurat, sed duo vel plures. Non enim in unius ore, sed in duorum aut trium testium stat omne verbum. Item condiciones, quod inter se conveniat sermo testium, quasi condictiones* (*Etym.*, 5.24.29). Il giuramento è visto come un accordo tra testimoni, che trae forza proprio dal fatto che sia pronunciato da più soggetti ed il tono corale emerge anche dal testo della formula: "*Iuramus primum per Deum patrem omnipotentem et Iesum Christum filium eius sanctumque Spiritum, qui est una et consubstantialis maiestas. Iuramus per sedes et benedictiones Domini. ...*".

¹² Helfferichs, *Entstehung*, p. 65; Sohm, R., *Fränkisches Recht und Römisches Recht*, Weimar, 1880, p. 15 nt. 12.

¹³ L. Visig. II. 1.25. V. oltre nel testo.

¹⁴ Recentemente sulla rilevanza dell'opera di Bethmann-Hollweg per la storia del processo civile in età romana e germanica, nella sua "inusuale quanto originale articolazione" senza soluzione di continuità tra i periodi trattati: Arcaria, F., *Costituzione e processo nella trattatistica di diritto romano dell'Ottocento e del primo Novecento*, Napoli, 2016, pp. 85-89 e letteratura ivi citata.

¹⁵ Bethmann-Hollweg, M. A., *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*. 4.1. *Der germanisch-romanische Civilprozeß im Mittelalter. Vom fünften bis achten Jahrhundert*, Bonn, 1868, p. 212, data il formulario al 615.

¹⁶ E l'Autore sostiene che vi si possa ritrovare una influenza della compilazione giustiniana, grazie alla dominazione bizantina sulle coste meridionali della Spagna: Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß*, p. 212.

¹⁷ Nella stessa *Form. Visig.* n. 20 accanto alla dote compare l'istituto germanico della *Morgengabe*.

¹⁸ Sohm, *Fränkisches Recht*, p. 15 s. nt. 12.

L'obbligo del giuramento prima della testimonianza è sancito da una costituzione di Costantino del 334, recepita da Teodosio II in C.Th. 11.39.3¹⁹ (Brev. 11.14.2) sotto la rubrica "*De fide testium et instrumentorum*".

C.Th. 11.39.3: Idem A. ad Iulianum praesidem. Iurisiurandi religione testes prius, quam perhibeant testimonium, iam dudum artari praecepimus, et ut honestioribus potius fides testibus habeatur. Simili more sanximus, ut unius testimonium nemo iudicum in quacumque causa facile patiatur admitti. Et nunc manifeste sancimus, ut unius omnino testis responsio non audiatur, etiamsi praeclarae curiae honore praeferat. Dat. VIII kal. sept. Naisso Optato et Paulino coss.

Nel testo del provvedimento costantiniano, inoltre, si dice espressamente che la testimonianza di un unico soggetto non ha alcun valore probatorio ed a ciò si richiama l'elemento della coralità presente in Isidoro, ma che è pure ripreso nell'*interpretatio* visigota alla stessa legge di Costantino: *Testes priusquam de causa interrogentur, sacramento debere constringi, ut iurent se nihil falsi esse dicturos. Hoc etiam dicit, ut honestioribus magis quam vilioribus testibus fides potius admittatur. Unius autem testimonium, quamlibet splendida et idonea videatur esse persona, nullatenus audiendum.*

L'uso del giuramento nel processo visigoto collega la formula n. 39 alla successiva n. 40, il cui testo sarà esaminato nel prossimo paragrafo, detta "*diudicatio*", un modello di verbale dibattimentale, laddove il *sacramentum* è inserito nel suo contesto processuale.

Infine, le altre tre formule, dalla n. 41 alla n. 43, tutte denominate *iniuncto*, riguardano il conferimento ad un *procurator* del mandato a rappresentare l'attore in tribunale²⁰, basandosi sul principio comune al diritto romano e a quello visigoto della rappresentanza processuale.

La formula n. 41 contiene un mandato per una rappresentanza processuale generica (... *Rogo atque iniungo tuae fraternitati, ut ad vicem personae meae peragere iubeas et intentio, quae inter me et illum per hoc et illud vertitur, in praesentia iudicum secundum ordinem legum negotium meum prosequi procures* ...), mentre le altre due conferiscono il mandato per la difesa di uno specifico diritto. Nella formula n. 42, infatti, il mandante, sulla base di un accordo (*placitum*, v. nt. 20), aveva dato dei soldi in prestito ad un soggetto che non li ha restituiti e perciò conferisce una procura sia per il recupero del credito, sia per sostenere la pretesa dell'attore in giudizio, nel caso in cui il credito non sia stato soddisfatto, (...; *unde et placitum ipsius apud nos tenemus, ut solidos ipsos iuxta placiti sui tenorem perpetua intentione recipere debeas. Quod si contempserit et saepe dictos solidos vobis restituere distulerit, eum in praesentia iudicis compellere facias, et secundum legis tramitem vobis per iudicis imperium seu iudicium satisfacere debeat.* ...); mentre nella formula

¹⁹ Costituzione presente anche nel Codice di Giustiniano, senza variazioni al testo, sotto la rubrica "*De testibus*", C. 4.20.9.

²⁰ Alle *iniunctiones* seguono due formule relative ad un *placitum*. Dal tenore del testo delle suddette formule il lemma è sinonimo di *conventio*, *pactum*, nel significato che Isidoro di Siviglia illustra nelle sue *Etymologiae*: Isid., *Etym.*, 4.24: *Pactum dicitur inter partes ex pace conveniens scriptura, legibus, ac moribus comprobata: et dictum pactum, quasi ex pace factum... Placitum quoque similiter ab eo, quod placet. Alii dicunt Pactum esse, quod volens quis facit: Placitum vero quod quisquam nolens compellitur: veluti quando quisquam paratus sit in iudicio ad respondendum, quod nemo dicere potest pactum, sed Placitum.*

n. 43 - leggendo il testo congiuntamente a quello della formula n. 44 (*placito*)²¹ - la procura è data per riottenere un servo in garanzia di un prestito di denaro, somma successivamente restituita.

Analizziamo ora la form. n. 40.

3.1 Il testo di *Form. Visig. 40 Diuudicatio*:

Tunc enim veritas ex consequenti ratione colligitur, cum in examinatione partes litigantium veniunt. Ergo cum inter illum et illum arbitres sedissemus, vicissim se multis iurgiis impugnare coeperunt; cumque diutissime contendendo et se mutuo iureiurando crebris convicii lacescissent, legis autoritate illis praecepimus, ut, remota iurgiorum controversia, propria in conspectu nostro propalarentur negotia.

Nel *proemium* si dice che le parti dopo aver discusso ed essersi sfidate a giurare su quanto affermato, nella ricerca della verità compaiono davanti agli *arbitres* e cessato il diverbio presentano al collegio giudicante *legis autoritate* le loro pretese.

Tandem ille contra illum asseruit, dicens: „Rem illam, quae iure patris mei debitam mansit, cur eam in tuo servitio habeas, edicito“. Econtra ille ait: „Rem istam, quam a nobis reposedere conaris, per ill. et ill. capitulo nobis collata sunt, et per tot annos nominata res iure patris mei ill. et nostro servitio mansit. Sed si, iuxta quod asseris, res illa esse patris tui ill. iure fuisse debita affirmas, convincere te oportet“.

Alla domanda del giudice di chiarire le loro affermazioni, una parte risponde che quella cosa è sua, perché apparteneva a suo padre e, rivolgendosi all'altra parte gli chiede di giustificare a quale titolo la possedeva. Al che questa risponde che la cosa è stata legittimamente acquisita da un terzo (*per ill. et ill. capitulo nobis collata sunt*) e appartenuta di diritto per anni a suo padre e rimasta al loro servizio. E aggiunge che l'altro deve provare la sua pretesa, cioè il titolo secondo cui la cosa spettava a suo padre.

Tunc ille petitor secundum ill. responsum se talem probationem manifestus est habere. Quam etiam in nostro iudicio proferens, id est illum et illum, iuxta legum decreta sagaci intentione eos segregatim percontari decrevimus.

L'attore risponde che può addurre prove a sostegno della sua pretesa ed il collegio giudicante allora delibera che siano portate al suo cospetto le prove, consistenti nelle dichiarazioni di testimoni, da sentire separatamente²².

²¹ *Form. Visig. 43: ... Iniungo tuae caritati, ut ad vicem personae meae, dum te Deus in locum illum cum salute perduxerit, servum iuris mei nomine ill., qui de servitio meo se subtraxit, perquirere debeas et, dum eum inveneris conscriptum, meo dominio revocare studeas. ... Form. Visig. 44: ... Pro quos solidos servum iuris mei nomine ill., ad universo servitio impendendo tibi seponere elegeri; ea interposita conditione, ut, dum mihi Dominus dederit, unde solidos ipsos tibi cum gratiarum actione restituam, tunc supradictum servum [de] tuo domino in meo faciam reverti servitio. ...*

²² Sulla procedura di escussione dei testi interessanti le testimonianze di Simmaco (*Symm. Ep.*, X, 48) e di un papiro ravennate [P. Ital. II, 49 (certificazione di testimonianze in merito alla consistenza patrimoniale della gota Gundila, inizio giugno 557 o posteriore. Edizione Tjäder: Tjäder, O.-J., *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, Stockholm, 1982, pp. 194-204; Cracco Ruggini, L., *Economia e società nell'«Italia Annonaria»*. *Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Bari, 1995 (rist. anast. con una nuova *Introduzione*, aggiornamenti bibliografici, *errata corrigere* e rettifiche) p. 451 nt. 613)].

Quorum dum testimonium liquide discutere conaremus, invenimus, illum et illum servos esse illius, et consanguineos fratres eorum in servitio originali esse ill.; et ill. et ill. de ea, quae testificare conabantur, bifarios eos testificare deprehendimus; ill. dixit sic, et alius dixit, hoc et illud se scire. Proinde nec mora obsistit; et ille in nostro conspectu sententia legis libri ill. protulit, legem illam, qui est sub titulo illo, era illa, ubi dicit hoc et illud.

Dalle deposizioni, durante l'interrogatorio, i testimoni si rivelano essere non credibili, in quanto schiavi dell'attore o parenti dei suoi coloni; inoltre le loro dichiarazioni sono contraddittorie. Quindi senza indugio (*proinde nec mora obsistit*)²³, il convenuto contesta la credibilità dei testi, citando delle leggi a conferma di ciò (*et ille in nostro conspectu sententia legis libri ill. protulit, legem illam, qui est sub titulo illo, era illa, ubi dicit hoc et illud*).

His expletis sermonibus, ille petitor contra illum asseruit, dicens hoc et illud. Tunc ill. hoc, quod ill. petitor sermone professus est, per idoneum testem firmari expetit. Ad haec ille petitor adiecit, praeter se et illum nullam praeter se et illum nullam tertiam personam interfuisse. Sed tunc ill. suo sermone professus est hoc et illud.

Terminate le esposizioni, l'attore contesta quanto sostenuto dal convenuto che, allora, chiede all'attore di dimostrare la veridicità delle sue affermazioni con testimoni degni di fede, ma l'attore dichiara di non avere nessun altro testimone e che è la sua stessa dichiarazione a provare le sue affermazioni.

Cumque illi imperatum a nobis fuisset ut, iuxta quod locutus est, pro rem illam et illam sacramentum redderet, ipse illud iuramentum reddere non ausavit. Tunc nos decrevimus hoc et illud.

La dichiarazione dell'attore porta i giudici ad ordinargli di prestare giuramento²⁴ su ciò che ha detto, ma questi non osa giurare. Il mancato giuramento condiziona la sentenza.

Quam rem ad singula decernentes in hanc iudicii paginam inseruimus, quatenus futuris temporibus iustitiam habens congaudeat, et calumniantis adversa vox spe facta conticescat.

L'intero dibattimento è registrato in un documento (*iudicii pagina*)²⁵ per dare soddisfazione in futuro a colui che ha ottenuto giustizia e per smentire il parere contrario di colui che calunnia.

La *iudicii pagina* sembra dunque dimostrare che la sentenza è già titolo esecutivo, contro cui non ci potrà essere appello.

*Facta iudicii pagina in civitate illa, sub die Calendis illis, anno illp regno illo, era illa. Ille hanc iudicii paginam nostro in iudicio latam subscripsit*²⁶.

²³ Secondo Bethmann Hollweg, *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, p. 213, l'espressione fa riferimento alla decisione lasciata alle parti di contestare o presentare nuove prove. Su quest'ultimo aspetto v. *infra* nt. 37.

²⁴ Bethmann Hollweg, *Der Civilprozeß*, p. 214, afferma che il giuramento è richiesto al convenuto. L. Rom. Paul. II.1. 1-3; L. Visig. II. 1.22, tit. 2,5.

²⁵ L. Visig. II. 1.25: *que simili textu ... accipiant*. Sulla disposizione recentemente: Crescenzi, V., "Per la storia della funzione giudiziaria e dei suoi fondamenti nel *Liber iudiciorum*", *Giudizi, giudici e norme processuali*, pp. 121-183, in particolare pp. 175 s.

*Ill., rogatus a domino et fratre ill., in hunc iudicium ab ipso et nostra coram praesentia latam subscripsit*²⁷.

La formula si chiude con l'indicazione della *datatio topica* e *chronica*, luogo e giorno in cui è stato registrato il documento, e con le *subscriptions* delle parti²⁸.

Da questa esposizione si può rilevare come i principi processuali siano quelli propri del diritto romano, che sono ancora presenti, trent'anni dopo la redazione del formulario di Cordova, nella *Lex Visigothorum*²⁹.

4. Alcune considerazioni comparative tra i modelli processuali romani ed il modello visigoto della formula n. 40 del Formulario di Cordova

Secondo l'interpretazione di Behtmann-Hollweg, che nel termine *diiudicatio* vede un riferimento alle azioni reali³⁰, la formula dovrebbe essere il modello da utilizzare per la redazione del verbale nella fase dibattimentale di una rivendica; invece Zeumer legge nella denominazione della formula il significato di 'doppio giudizio' e rimanda alla L. Visig. II.1.25³¹ in base a cui solo le cause di minore valore economico sono risolte mediante giuramento delle parti, mentre per quelle di valore superiore, come in questo caso, oltre al giuramento è necessario anche l'escussione delle prove.

Il valore della causa è preso dalla legge in riferimento al tipo di pronuncia che il giudice è chiamato a rilasciare: per le cause di valore inferiore la pronuncia è resa in forma scritta secondo il modello delle *condiciones* che, nel formulario di Cordova, come si è detto, sono esemplificate nella formula n. 39; invece per le cause di maggior valore la decisione, sempre resa in forma scritta, redatta in un duplice esemplare, letta alle parti e sottoscritta dalle stesse e dal giudice³², deve riportare anche il dibattimento. L'esempio di verbale che offre la formula n. 40 potrebbe quindi essere preso come modello di riferimento per la redazione della decisione in qualsiasi tipo di processo, anche se nella formula si descrive una rivendica, purchè il valore della causa superi un certo ammontare.

²⁶ Bethmann Hollweg, *Der Civilprozeß* d p. 213: questa sarebbe la sottoscrizione dell'autorità giudicante che sarebbe il *vicarius comitis* sulla base dell'indicazione nella formula n. 39: *Ill. vicem agens illustrissimi viri comitis ill. has condiciones ex nostra praeceptione latas subscripsit*.

²⁷ Bethmann Hollweg, *Der Civilprozeß*, p. 214: questa sarebbe la sottoscrizione del convenuto.

²⁸ L. Visig. II. 1.25: ... *et suscriptione roborata litigantium partes* Bethmann Hollweg, *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*, 214, ritiene che le sottoscrizioni appartengano una all'autorità giudicante (il *vicarius comitis*) e l'altra ad una delle parti.

²⁹ Bethmann Hollweg, *Der Civilprozeß*, p. 214; Osaba E., *El adulterio uxorio en la Lex Visigothorum*, Madrid, 1997, pp. 312 ss.

³⁰ Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß*, p. 213 nt. 24.

³¹ Zeumer rimanda erroneamente alla L. Vis. II, 1, 24, ma si tratta della L. Vis. II, 1, 25, una legge di Chindasvindo, ripresa dal figlio Reccesvindo nel suo codice, relativa alla prova in giudizio: *Recc. Erv. XXIII Flavius Chindasvintus Rex. Iudex, qualiter faciat iudicatum. Si de facultatibus vel de rebus maximis ut etiam dignis negotium agitetur, iudex, presentibus utrisque partibus, duo iudicia de re discussa conscribat, que simili textu et suscriptione roborata litigantium partes accipiant. Certe si de rebus modicis mota fuerit actio, sole condiciones, ad quas iuratur, apud eum, qui victor extiterit, pro ordine iudicii habeantur. De quibus tamen condicionibus et ille, qui victus est, ab eisdem testibus roboratum exemplar habebit. Quod si pars, que pro negotio quocumque compellitur, professa fuerit apud iudicem, non esse necessarium a petitore dari probationem, quamlibet parve rei sit actio, conscribendum est a iudice suaque manu iudicium roborandum, ne fortasse quelibet ad futurum ex hoc intentio moveatur. V. supra nt. 25, 28 e infra nt. 36, 36.*

³² Crescenzi, "Per la storia della funzione giudiziaria", pp. 121-183, in particolare pp. 175 ss.

Il verbale della formula n. 40, tuttavia, oltre a fornire una preziosa testimonianza dell'applicazione della legge, dà ulteriori indicazioni sulla procedura.

Le parti si trovano davanti ad un organo giudicante, composto da *arbitres*³³, e sembrano essere su una posizione paritaria, poiché entrambe avanzano la stessa pretesa, cioè l'affermazione del diritto di proprietà sul bene conteso.

Non si può non notare che così è descritta da Gaio la fase iniziale *in iure* della *legis actio sacramento in rem*.

Gai. IV.16: ... et ita dicebat hunc ego hominem ex iure *Quiritum meum esse aio secundum suam causam. Sicut dixi, ecce tibi, vindictam inposui*, ... adversarius eadem similiter dicebat et faciebat; ... qui prior vindicaverat, ita alterum interrogabat *postulo anne dicas, qua ex causa vindicaveris; ille respondebat ius feci sicut vindicatum inposui;*

Anche nella nostra formula, infatti, le affermazioni delle parti si equivalgono ed entrambe chiedono all'altra il titolo della loro pretesa. Una dice: „*Rem illam, quae iure patris mei debitam mansit, cur eam in tuo servitio habeas, edicito*“. E l'altra: „*Rem istam, quam a nobis reposcere conaris, per ill. et ill. capitulo nobis collata sunt, et per tot annos nominata res iure patris mei ill. et nostro servitio mansit*“.

A questo punto, però, nella formula visigota non vi è la sfida al giuramento, ma colui che ha parlato per ultimo intima all'altro di provare ciò che afferma: „*Sed si, iuxta quod asseris, res illa esse patris tui ill. iure fuisse debita affirmas, convincere te oportet*“. L'assenza del giuramento e l'onere della prova gravante sull'attore confermerebbero ciò che già riteneva Bethmann-Hollweg³⁴, ovverosia che il procedimento qui descritto sia quello di una *rei vindicatio*. La traccia di una procedura *per legis actiones* nelle parole che ricordano quelle della formula *per sacramentum in rem*, di derivazione gaiana³⁵, lascia supporre che il redattore della formula visigota abbia

³³ Secondo Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß*, p. 213 nt. 25, un'autorità giudicante alla presenza di *auditores* (giudici a latere). Dal tenore della formula non sembra, invece, possibile attribuire al lemma *arbiter* un'ascendenza classica, per cui chi giudica possieda particolari competenze tecniche o capacità di valutazioni economiche, come nelle liti divisorie della *legis actio per iudicis arbitrive postulationem*, né tanto meno possono essere considerati arbitri privati. Sul termine *arbiter* nel processo romano per tutti: De Ruggero, E., *L'arbitrato pubblico in reazione col privato presso i Romani*, Roma, 1893; Crifò, G., «Arbitrato (diritto romano)» in *Enciclopedia del Diritto* 2 (1958), 893; Marrone M., «Sull'arbitrato nell'esperienza giuridica romana», *Rivista dell'arbitrato*, VI:1, 1996, pp. 1-20, [anche Roma e America. *Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America Latina* 5 (1998)]; Brogginì G., «*Iudex arbiterve*», *lectio magistralis* tenuta il pomeriggio del 15 maggio 2002 nella «Sala Negri da Oleggio» dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in occasione della presentazione del volume Cunabula Iuris. *Scritti storico-giuridici per Gerardo Brogginì*, in *Rivista di Diritto Romano*, II, 2002, pp. 425 ss., (www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano02brogginì.pdf).

³⁴ Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß*, p. 213 nt. 24.

³⁵ Il riferimento alla formula gaiana potrebbe essere stato preso dalle stesse Istituzioni del giurista classico (Giuseppe Di Donato in un brillante intervento al CEDANT *Le Istituzioni di Gaio: avventure di un bestseller. Trasmissione, uso e trasformazione del testo*, gennaio 2016, il cui volume è in corso di stampa, ha sottolineato che l'opera gaiana era certamente presente nella biblioteca di Isidoro di Siviglia) oppure dalla rielaborazione del manuale di Gaio. Recentemente, infatti Paola Bianchi, nel suo pregevole contributo «Sui *Fragmenta Augustodunensia* e il processo», *Giudizi, giudici e norme processuali*, pp. 1-49, in particolare pp. 45-49 (oltre alla ricca bibliografia sui *Fragmenta* ivi citata), dà risalto nella sua analisi dei lemmi processuali all'approccio «strumentale-cautelare» del giurista di Autun, per cui i *Fragmenta Augustodunensia*, indubbia parafrasi delle Istituzioni gaiane, presentano la forma di «un

erroneamente ritenuto la formula della *legis actio sacramento in rem* essere quella propria della *rei vindicatio*, il cui testo non viene restituito da Gaio.

Sull'onere della prova è la stessa L. Visig. II. 1.25³⁶, seguendo il principio romano classico³⁷, ad affermare, come si è detto, che il giudice può esigere che l'attore adduca delle prove a sostegno della sua pretesa che non può quindi essere corroborata dal mero giuramento. Dalla legge di Chindasvindo pare dunque evincersi il principio inquisitorio del carattere probatorio, in quanto è il giudice ad ordinare l'esibizione della prova³⁸, l'apparente contraddizione della formula visigota, in cui l'organo giudicante delibera sull'ammissione della prova dopo che la controparte ne ha fatto richiesta, potrebbe nascere dalla commistione di formule derivanti da diverse procedure e dalla necessità di adattare alla realtà processuale visigota. La *rei vindicatio* formulare, così come la *legis actio sacramento in rem*, cui in apparenza sembra richiamarsi la formula di Cordova, sono costruite per una procedura bifasica, una *in iure* condotta davanti al pretore che non emana la sentenza e una *apud iudicem* condotta davanti ad un privato cittadino che, su delega del pretore, ha il potere di giudicare sulla base delle prove; mentre il processo visigoto, richiamando la *cognitio extra ordinem*, condotta unicamente davanti al funzionario imperiale, si sviluppa in un'unica fase processuale, davanti al giudice,

Nel diritto visigoto, come abbiamo visto, i principi di diritto processuale sono quelli delle *cognitiones extra ordinem*, ma in questa formula troviamo una reminiscenza di forme processuali romane precedenti, dove le prove erano escusse davanti ad un soggetto diverso da quello che aveva

prontuario utile nella prassi, idoneo cioè a fornire “formulari” necessari nelle diverse situazioni che si presentavano.” In questo senso si veda anche Bassanelli Sommariva, “Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare?”, *Rivista di Diritto Romano*, I, 2001, p. 5, (www.ledonline.it/.../allegati/dirittoromano0102bassanelli.pdf), Ead., *Lezioni di diritto privato romano*. II. *Ius ius dicare-ius dicere*, Santarcangelo di Romagna, 2011, 148, e da ultimo, Ead., “Presentazione”, p. IX. Non si può, dunque, escludere che, oltre alle formule conservate, i *Fragmenta* ne contenessero altre, frutto di adattamenti di strutture classiche e che l'opera circolasse anche nella Spagna Visigota.

³⁶ L. Visig. II. 1.25: ... *Si vero, hordinante iudice, una pars testes adduxerit, et dum oportuerit eorum testimonium debere recipi, pars altera de iudicio se absque iudicis consultum subtraxerit, liceat iudici prolato testes accipere, et quod ipsi testimonio suo firmaverint, illi, qui eos protulit, sua instantia consignare. Nam ei, qui fraudulenter se de iudicio sustulit, producere testem alium omnino erit illicitum; qui scilicet hoc sibi tantum noverit esse concessum, ut antequam testes illi, qui testimonium dederant, moriantur, si habuerit quod rationabiliter in eis accuset, patientur audiatur a iudice; et si accusatus testis fuerit evidenter convictus, eius testimonium pro nihilo habeatur. Unde et si duo testes non remanserint, qui digni in eodem testimonio maneant, ille, qui primum testem obtulerat, infra trium mensium spatium testes alios, qui ceptum negotium firment, inquirere non desistat. Quod si invenire nequiverit, rem universam ille recipiat, qui eam ante visus fuerat possedisse. Iudex sane de omnibus causis, que iudicaverit, exemplar penes se pro conpescendis controversiis reservare curabit.* Petit (Petit, C., *Iustitia Gothica. Historia social y Teología del Proceso en la Lex Visigothorum*, Huelva, 2001, p. 78-79) ritiene che il re Chindasvindo abbia dato maggiore importanza alle regole processuali, volendo istituzionalizzare il potere regio nei confronti della nobiltà.

³⁷ Il principio che impone all'attore l'*onus probandi* deriva evidentemente dal diritto romano classico, ancora vigente nella *cognitio extra ordinem* tardoantica, se si eccettua per l'azione di rivendica una disposizione di Costantino del 325 (C.Th. 11.39.1) che faceva gravare l'onere probatorio sul convenuto, qualora l'attore non avesse raggiunto la prova piena del suo diritto (legge abrogata da una costituzione di Arcadio del 396, recepita da Teodosio II in C.Th. 11.39.12). Nel diritto visigoto il principio fu accolto e rielaborato secondo le necessità proprie della società visigota, permettendo al tempo stesso al giudice di sollecitare anche il convenuto ad esibire prove (L. Visig. 5.7.8 *antiqua* e L. Visig. 2.2.5 Chind.). Sull'*onus probandi* ed il suo funzionamento in diritto visigoto si rinvia a: Zeumer, *Geschichte der westgothischen Gesetzgebung*. II, Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde 24 (1899), pp. 44 ss.; Petit, *De negotiis causarum*. II, *AHDE* 56 (1985), pp. 85 ss.; King P.D., *Law and Society in the Visigothic Kingdom*, Cambridge, 1972, pp. 124 ss. Osaba, *El adulterio uxorio*, pp. 312 ss.; Bernad Segarra, L.-Piquer Marí, J.M., “La búsqueda de la verdad procesal: Un estudio sobre la pervivencia del principio inquisitivo romano en las fuentes legislativa visigóticas”, *Glossae. European Journal of Legal History* 12 (2015), pp. 150 ss. e letteratura ivi citata.

³⁸ In questo senso: Bernad Segarra-Piquer Marí, *La búsqueda de la verdad procesal*, p. 178. Contra, Petit, *De negotiis causarum*, p. 88 nt. 144, che interpreta il testo come la facoltà del convenuto di citare questa disposizione per liberare l'attore dall'onere della prova, dimostrando la vigenza nel *Liber Visigothorum* del principio romano che fa gravare l'*onus probandi* sull'attore.

ricevuto le istanze delle parti ed in questo modo si potrebbe spiegare, perché nel testo convivano sia la richiesta di provare il titolo della rivendica fatta dalla controparte, come nella *legis actio sacramento in rem* e nella *rei vindicatio*, sia la delibera dell'organo giudicante, come nella *cognitio extra ordinem*.

Tornando alla formula, i testi adottati come prova dall'attore si sono rivelati non credibili e non avendo altre prove da presentare è a questo punto che gli si ordina di giurare su ciò che afferma. Il rifiuto dell'attore di prestare giuramento comporta anche la perdita della causa.

Come si vede, il giuramento qui indicato non ha nulla a che vedere con il *sacramentum* della *legis actio*, seppur ne mantenga il nome; tuttavia anche nel processo visigoto chi giura il falso, non solo perderà la causa, ma, pur non essendoci una vera e propria sfida come nel caso romano, sarà comunque uno spergiuro davanti agli occhi di Dio e ciò deve essere considerato molto gravoso, poiché nella nostra formula colui al quale è stato chiesto di giurare, rifiuta, preferendo perdere la causa, piuttosto che rischiare di incorrere nella collera divina.

Il ricorso al *sacramentum* appare collegato all'impossibilità di addurre prove credibili da parte dell'attore che chiede ai giudici di prestar fede unicamente alla sua affermazione, ma, ciò è ammissibile unicamente se vi sia da parte dell'attore la disponibilità a giurare.

In base alla L. Visig. II. 1. 25, nel caso in cui la testimonianza non possa essere resa per impossibilità sopravvenuta, per morte o altro impedimento, alle parti è lasciata la facoltà di contestare o di ripresentare nuove prove entro tre mesi³⁹; nella formula n. 40, in realtà il problema non è tanto la mancata escussione dei testi, quanto la loro mancata credibilità e dunque non sembrerebbe soggetta alla disposizione della legge, senonché l'espressione "*proinde nec mora obsistit*" introduce un momento nel dibattito in cui il convenuto lascia all'attore la possibilità di presentare nuovi testi (*tunc ill. hoc, quod ill. petitor sermone professus est, per idoneum testem firmari expetit*), ma questi rifiuta (*ad haec ille petitor adiecit, praeter se et illum nullam praeter se et illum nullam tertiam personam interfuisse*). Seppur non si tratti di un caso di teste non escusso per impossibilità sopravvenuta, si applica anche alla testimonianza non credibile quanto disposto dalla legge, offrendo all'attore la possibilità di presentare nuove prove. Al rifiuto di quest'ultimo, tuttavia, per pronunciarsi nel merito della causa, il collegio giudicante ricorre allo strumento del giuramento, ed in questo senso, potrebbe intendersi il significato di doppio giudizio del titolo della form. nr. 40: il giudizio degli *arbitres* si forma sia in base a quanto affermato dai testi sia in base al giuramento della parte.

In questo caso, infatti, il giuramento è deferito dal giudice all'attore che non abbia prodotto testi credibili, a rafforzamento delle loro asserzioni, funzione questa ancora viva nel moderno

³⁹ L. Visig. II. 1.25: *Unde et si duo testes non remanserint, qui digni in eodem testimonio maneant, ille, qui primum testem obtulerat, infra trium mensium spatium testes alios, qui ceptum negotium firment, inquirere non desistat*. Una seconda produzione di testi, entro tre mesi, è concessa dalla stessa L. Vis. II, 1.25 (v. *infra* nt. 22), il limite temporale richiama il limite introdotto da Giustiniano nella Nov. 90 del 539, nel cui c. 4 si afferma che è concesso alla parti di integrare le testimonianze solo per tre volte. Si veda anche Symm., *Ep.*, X, 48. Bethmann-Hollweg, *Der Civilprozeß*, p. 213 nt. 30, e *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*.3.3 *Der römische Civilprozeß. Cognitiones*, Bonn, 1866, p. 279.

giuramento suppletorio⁴⁰ e presente anche nel Codice di Eurico, in un frammento⁴¹, ricostruito dalla *Lex Baiovariorum* (9.17) e *Lex Visigothorum* (II.1.23), in cui, si parla, però, di mancanza di prove (*nulla probatio*) e non già di mancanza di credibilità delle stesse; tuttavia se si confronta il frammento euriciano con un rescritto di Diocleziano del 286, inserito da Giustiniano come terza costituzione del primo libro del quarto titolo “*De rebus creditis et de iureiurando*”⁴² del suo codice, si potrebbe spiegare l’apparente discrasia. Nel testo del rescritto, così come restituitoci da Giustiniano, si legge che la “*inopia probationum*” può indurre il giudice a deferire alla parte il giuramento; il termine “*inopia*” può indicare sia mancanza sia insufficienza di prove, intesa quest’ultima come prove non sufficientemente credibili. A favore del fatto che i compilatori giustiniani intendessero il termine anche in questa seconda accezione vi sarebbe un passo del Digesto, D. 12.2.31 [*De iureiurando sive voluntario sive necessario sive iudiciali* (Gai. 1. 30 *ad ed. prov.*)]⁴³ in cui si menziona il deferimento del giuramento *in dubiis causis*, affermazione messa tra parentesi nel testo del giurista classico, come fosse un inciso aggiunto dai compilatori giustiniani. Se letti congiuntamente, rescritto diocleziano e frammento gaiano lascerebbero dunque supporre che, almeno in età giustiniana, laddove la non credibilità delle prove rendesse non possibile il raggiungimento del convincimento del giudice, il giuramento sarebbe servito a rafforzare le prove, di per sé stesse, non sufficienti. Questo principio è poi recepito anche nel Codice di Eurico, dove la locuzione “*inopia probationum*” diventa “*nulla probatio*” appiattendosi così il significato letterale alla mera accezione di “mancanza”, ma solo sul piano formale, poiché nella prassi la legge venne applicata anche ai casi con prove non sufficientemente credibili, come la nostra formula nr. 40 attesta, recuperando in questo modo lo spirito del rescritto diocleziano così come reso nel contesto del codice di Giustiniano.

Siamo ben lontani dal *sacramentum* romano, ed è indubbio che le tracce del processo *per legis actiones* rinvenibili nel testo, naturalmente non nell’esatta forma riferita da Gaio, siano da attribuire ad un’erronea interpretazione del redattore che vedeva in esse un modello per la *rei vindictio*, tuttavia non si può negare la presenza nella Spagna Visigota di formule processuali romane antiche, seppur frantese ed adattate alla realtà del VI secolo, il che significa ipotizzare un lavoro di rielaborazione di principi romani, derivati non solo dal sistema delle *cognitiones extra ordinem*, in base alle esigenze della società visigota, amalgamandoli con il diritto visigoto, in un unico contesto processuale.

⁴⁰ Ai sensi dell’art. 2736, n. 2 del codice civile italiano. il giuramento è di due specie: “è suppletorio (c.p.c. art. 240) quello che è deferito d’ufficio dal giudice a una delle parti al fine di decidere la causa quando la domanda o le eccezioni non sono pienamente provate, ma non sono del tutto sformite di prova, ovvero quello che è deferito al fine di stabilire il valore della cosa domandata, se non si può accertarlo altrimenti (c.p.c. art. 241).

⁴¹ Fr. 9. *Iudex causam bene cognoscat et prius veraciter inquirat, ut eum veritas latere non possit nec facile ad sacramenta veniat. In his vero causis sacramenta praestentur, in quibus nullam probationem discussio iudicantis invenerit.* Sull’autenticità del frammento v. D’Ors, A. *Estudios visigóticos II. El código de Eurico*, Madrid, 1960, p. 61. Il frammento confermerebbe la vigenza del principio inquisitorio nel sistema probatorio visigoto, sul punto v. Bernad Segarra-Piquer Marí, *La búsqueda de la verdad procesal*, pp.163-164.

⁴² C. 4.1.3: *Imp. Diocletianus et Maximianus AA. Severae. In bonae fidei contractibus nec non etiam in aliis causis inopia probationum per iudicem iureiurando causa cognita res decidi potest. PP. X k. Sept. Maximo II et Aquilino cons.* Le tredici costituzioni del titolo sono per lo più rescritti, otto di Diocleziano, uno di Antonino Caracalla e uno di Alessandro Severo, tutti relativi all’uso del giuramento in diversi contesti processuali, e tre costituzioni di Giustiniano (tutte indirizzate ai diversi prefetti del pretorio: c.11 e c. 12 *Demostheni pp.*, a. 529; c. 13 *Iohanni pp.*, a. 531), tra cui, in particolare, la c. 12 tratta in modo sistematico del giuramento deferito dalla parte e, soprattutto dal giudice.

⁴³ D. 12.2.31: *Admonendi sumus interdum etiam post iusiurandum exactum permitti constitutionibus principum ex integro causam agere, si quis nova instrumenta se invenisse dicat, quibus nunc solis usus sit. Sed hae constitutiones tunc videntur locum habere, cum a iudice aliquis absolutus fuerit (solent enim saepe iudices in dubiis causis exacto iureiurando secundum eum iudicare qui iuraverit): quod si alias inter ipsos iureiurando transactum sit negotium, non conceditur eandem causam retractare.*

Seppur con le dovute differenze ed i fraintendimenti evidenziati, i riferimenti alla *legis actio sacramento in rem* sono chiari, così come altrettanto chiaramente emerge la recezione dei principi romani nel diritto processuale visigoto. Il testo della formula 40, così come l'intero formulario visigoto, offre diversi e stimolanti spunti di riflessione per uno studioso di diritto romano che meritano di essere maggiormente approfonditi.

Bibliografia

Arcaria, F., *Costituzione e processo nella trattatistica di diritto romano dell'Ottocento e del primo Novecento*, Napoli, 2016.

Bassanelli Sommariva, G., "Costanzo e Costante hanno davvero abolito il processo formulare?", *Rivista di Diritto Romano*, I, 2001, p. 5, (www.ledonline.it/.../allegati/dirittoromano0102bassanelli.pdf).

Ead., *Lezioni di diritto privato romano. II. Ius ius dicare-ius dicere*, Santarcangelo di Romagna, 2011.

Ead., "Presentazione" al II volume *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII - Studio sulle fonti* (a cura di G. Bassanelli Sommariva, S. Tarozzi, P. Biavaschi), Santarcangelo di Romagna, 2015, pp. VII-X.

Bernad Segarra L., Piquer Marí J.M., "La búsqueda de la verdad procesal: Un estudio sobre la pervivencia del principio inquisitivo romano en las fuentes legislativa visigótica", *Glossae: European Journal of Legal History* 12 (2015), 150-182;

Bethmann-Hollweg, M. A., *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*. 3.3 *Der römische Civilprozeß. Cognitiones*, Bonn, 1866.

Bethmann-Hollweg, M. A., *Der Civilprozeß des gemeinen Rechts in geschichtlicher Entwicklung*. 4.1. *Der germanisch-romanische Civilprozeß im Mittelalter. Vom fünften bis achten Jahrhundert*, Bonn, 1868.

Bianchi P., "Sui *Fragmenta Augustodunensia* e il processo", *Giudizi, giudici e norme processuali*, pp. 1-49;

Broggini G., «*Judex arbiterve*», *lectio magistralis* tenuta il pomeriggio del 15 maggio 2002 nella «Sala Negri da Oleggio» dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, in occasione della presentazione del volume *Cunabula Iuris. Scritti storico-giuridici per Gerardo Broggin*, in *Rivista di Diritto Romano*, II, 2002, pp. 425 - 430, (www.ledonline.it/rivistadirittoromano/allegati/dirittoromano02broggin.pdf).

Cracco Ruggini, L., *Economia e società nell'«Italia Annonaria». Rapporti fra agricoltura e commercio dal IV al VI secolo d.C.*, Bari, 1995 (rist. anast. con una nuova *Introduzione*, aggiornamenti bibliografici, errata corrige e rettifiche);

Crescenzi, V., "Per la storia della funzione giudiziaria e dei suoi fondamenti nel *Liber iudiciorum*", *Giudizi, giudici e norme processuali*, pp. 121-183.

Crifò, G., «Arbitrato (diritto romano)» *Enciclopedia del Diritto* 2 (1958).

De Ruggero, E., *L'arbitrato pubblico in reazione col privato presso i Romani*, Roma, 1893.

D'Ors, A., *Estudios visigóticos II. El código de Eurico*, Madrid, 1960.

Helfferrichs, A., *Entstehung und Geschichte des Westgothenrechts*, Berlin, 1858.

King, P.D., *Law and Society in the Visigothic Kingdom*, Cambridge, 1972.

Liebs, D., *Römische Jurisprudenz in Gallien (2. Bis 8. Jahrhundert)*, Berlin, 2002.

Marrone M., "Sull'arbitrato nell'esperienza giuridica romana", *Rivista dell'arbitrato* VI:1 (199)6, pp. 1-20 [anche Roma e America. Diritto romano comune. *Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Europa e in America Latina* 5 (1998)].

Osaba, E., *El adulterio uxorio en la Lex Visigothorum*, Madrid, 1997.

Pertz, G.H., "Heinrich Friedrich Knust's Reise nach Frankreich und Spanien in den Jahren 1839 bis 1841, aus seinen Briefen", *Archiv der Gesellschaft für Ältere Deutsche Geschichtskunde zur Beförderung einer Gesamtausgabe* 8 (1843) pp. 102-252.

Petit, C., *De negotiis causarum. II, Anuario de Historia del Derecho Español* 56 (1985), 5-166.

Petit, C., *Iustitia Gothica. Historia social y Teología del Proceso en la Lex Visigothorum*, Huelva, 2001.

Sohm, R., *Fränkisches Recht und Römisches Recht*, Weimar, 1880.

Tarozzi, S., "Alcune osservazioni sul diritto processuale nelle *Formulae Andecavenses*", *Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali*, pp. 179-196;

Tjäder, O.-J., *Die nichtliterarischen lateinischen Papyri Italiens aus der Zeit 445-700*, Stockholm, 1982;

Zeumer, K., *Formulae Merovingici et Karolini Aevi*, Monumenta Germaniae Historica, Hannover, 1886 (rist. anast., 2001), pp. 1-25.

Zeumer, K., "Geschichte der westgotischen Gesetzgebung. II", *Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Geschichtskunde* 24 (1899), pp. 41-122.